



Comune di Leffe

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700

Codice fiscale 81002090165 Partita Iva 00246420160

e-mail Comune: info@comune.leffe.bg.it

PEC Comune : comune@pec.comune.leffe.bg.it

Telefono Ufficio servizi alla persona: 0357170752

e-mail ufficio: socio-culturale@comune.leffe.bg.it

ANNO 2021

ASSEGNO DI MATERNITA'

DOMANDA DA PRESENTARE IN COMUNE ENTRO 6 MESI DALLA DATA DEL PARTO

La domanda debitamente compilata in tutte le sue parti può essere inviata anche via e-mail all'indirizzo: info@comune.leffe.bg.it

L'assegno di maternità dei comuni è una prestazione concessa dai Comuni e pagata direttamente dall'INPS. Per ottenere l'assegno è necessario presentare domanda negli uffici del Comune di residenza entro sei mesi dal parto o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o avuto in affidamento.

Per il 2021 l'assegno ammonta a 348,12 euro mensili, vale a dire 1.740,60 euro annuali, poiché è concesso per cinque mensilità. Il valore ISEE massimo da non oltrepassare, è di 17.416,66 euro.

Requisiti assegno di maternità dei comuni

L'assegno può essere richiesto (per ogni figlio nato) dalle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità; oppure che beneficiano di un trattamento economico di maternità, ma di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale). Il beneficio viene concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Maternità dei comuni: come e quando fare domanda

Anche in questo caso la domanda può essere presentata in forma cartacea o online direttamente al proprio comune. Questa deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale. La domanda si presenta necessariamente entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottivo o affidatario.

A chi spetta:

- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
 - carta di soggiorno;
 - permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all'estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.